



Comune di Loiano

REGOLAMENTO  
DISCIPLINANTE IL  
MERCATO TEMATICO DEI  
PRODUTTORI AGRICOLI

---

Integrazione regolamento  
mercatini tematici

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21/05/2013  
Modifiche:

delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2014

## **Indice**

**Art. 1** - Ambito di applicazione

**Art. 2** - Coordinamento e gestione del mercato

**Art. 3** - Compiti per l'organizzazione e la gestione

**Art. 4** - Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato

**Art. 5** - Prodotti agricoli in vendita

**Art. 6** - Gestione del mercato di vendita diretta prodotti agricoli

**Art. 7** - Adempimenti per la partecipazione al mercato di vendita di prodotti agricoli

**Art. 8** - Selezione delle aziende

**Art. 9** - Prezzi

**Art. 10** - Orari di vendita e di accesso al mercato

**Art. 11** - Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

**Art. 12** - Circolazione dei veicoli all'interno del mercato

**Art. 13** - Attività di vigilanza

**Art. 14** - Sospensione dell'accesso al mercato

**Art. 15** - Esclusione dall'accesso al mercato

**Art. 16** - Disposizioni finali

**Art. 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile nell'ambito del mercatino tematico all'interno del mercato settimanale.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dalle norme presenti, dal Disciplinare del mercato e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001 nel testo vigente.

**Art. 2**  
**COORDINAMENTO E GESTIONE DEL MERCATO**

1. Si rimanda a quanto previsto dal regolamento disciplinante i mercatini tematici.

**Art. 3**  
**COMPITI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE**

Si rimanda a quanto previsto dal regolamento disciplinante i mercatini tematici.

**Art. 4**  
**SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA DIRETTA NEL MERCATO**

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci;
2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:
  - a. ubicazione dell'azienda agricola o, in caso di società, delle aziende agricole dei soci;

nell'ambito territoriale sovracomunale: comuni dell'Unione Montana Valli Savena Idice e della Provincia di Bologna;

b. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

## **Art. 5**

### **PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA**

1. Nei mercati agricoli di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile;

2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel Disciplinare del mercato, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

3. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione, limitatamente alla affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

4. La gamma dei prodotti vendibili a titolo indicativo sono:

- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- frutta e verdura fresche
- vino ed aceti
- uova
- liquori tradizionali
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- carni e derivati
- salumi
- pane e prodotti da forno
- olio extra vergine di oliva
- miele e derivati
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati
- piante e fiori

I prodotti ortofrutticoli (frutta e verdura) freschi possono essere venduti solo se presenti in maniera residuale rispetto alle merci vendute.

Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), dovranno porsi nelle condizioni, di garantire

attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

1. assenza nell'alimentazione di farine animali;
2. utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali; (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale);
3. utilizzo esclusivo di mangimi NO OGM;
4. assenza di trattamenti ormonali agli animali;

Gli animali macellati dovranno essere allevati nel territorio del mercato, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nel banco al mercato, attraverso apposita cartellonistica.

È obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi.

I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'imprenditore deve esporre o comunque conservare presso il banco la documentazione relativa ai corsi di formazione relativi a attestati sanitari, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta (quest'ultimo quando realizzato) ed inoltre adozione e applicazione di un piano HACCP secondo Reg Ce 852/04 o altre disposizioni regionali, certificazione biologica, quando ricorre il caso, oltre che di attestato di formazione rilasciato ai sensi dell'art. 3 LR 11/03 per le eventuali attività rientranti nelle mansioni a rischio di cui al livello 1 e 2 della delibera Giunta RER n. 342/04.

Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti a tempo indeterminato.

Al fine di contenere i rifiuti i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e l'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile in sacchetti di carta.

Prima di lasciare il posto assegnato i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale e/o soggetto di coordinamento e gestione, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti in provincia di Bologna.

## **Art. 6**

### **GESTIONE DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI**

Si rimanda a quanto previsto dal regolamento disciplinante i mercatini tematici.

## **Art. 7**

### **ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI**

1. L'ammissione al mercato di vendita di prodotti agricoli è subordinata alla previa presentazione al Comune sede del mercato della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio su area pubblica prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e la domanda di partecipazione al mercato, allegando la scheda descrittiva dell'azienda;
2. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE (rintracciabilità notifica sanitaria);
3. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio;
4. Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono assegnati direttamente mediante spunta alle aziende agricole che seguono nella graduatoria;
5. Gli operatori dovranno riconsegnare la piazzola assegnata libera da rifiuti.

## **Art. 8**

### **SELEZIONE DELLE AZIENDE**

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli singoli o associati (definiti ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580) la cui azienda e fondi agricoli abbiano sede nel territorio identificato; il 90% di questi devono anche essere iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e/o degli I.A.P.(imprenditore agricolo a titolo professionale), presso la sede I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n° 1047, 9/01/1963, n° 9, e 2/08/1990, n° 233 e successive modifiche.

Qualora le domande di partecipazione fossero superiori ai posti messi a disposizione si procederà ad una selezione delle domande, secondo i parametri riportati di seguito:

1. iscrizione all'I.N.P.S. in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale;
2. possesso di certificazioni di qualità;
3. partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi in materia di vendita diretta e sicurezza alimenti rispetto a quanto indicato dal disciplinare;
4. offerta di prodotti non ancora disponibili al mercato;
5. offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa;
6. durata dell'impegno alla partecipazione al mercato;
7. precedenti esperienze documentabili di partecipazione a iniziative collettive di vendita diretta;

Una stessa postazione potrà essere assegnata alternativamente a più aziende che producono lo stesso prodotto e che si impegnino ad assicurare comunque la continuità

nella presenza così da superare eventuali problemi di insufficienza del prodotto stesso o di disponibilità di personale addetto alla vendita.

Vengono inoltre considerati requisiti valorizzanti:

- La predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi.
- Messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio.
- L'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;
- Organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.

## **Art. 9 PREZZI**

L'imprenditore è tenuto ad esporre l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi in modo ben visibile.

## **Art. 10 ORARI DI VENDITA E ACCESSO AL MERCATO**

Si rimanda a quanto previsto dal regolamento disciplinante i mercatini tematici.

## **Art. 11 REQUISITI IGENICO SANITARI DEL MERCATO, DELLE ATTREZZATURE E DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO**

1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienicosanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.

2. Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti.

3. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono:

a. le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

- b. devono essere previste opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
  - c. laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;
  - d. devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
  - e. devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
  - f. i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione;
  - g. per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli operatori devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;
4. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti, per le eventuali mansioni a rischio rientranti nel livello 1 e 2 della delibera della Giunta RER 1.3.2004 n. 342 dovrà essere acquisito l'attestato di formazione rilasciato ai sensi della L.R. n. 11/03.

#### **Art. 12**

### **CIRCOLAZIONE AI VEICOLI ALL'INTERNO DEL MERCATO**

Si rimanda a quanto previsto dal regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 13**

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA**

1. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il Comune accerta il rispetto delle norme, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.
2. I soggetti individuati nell'art. 2 c. 1 del presente regolamento, che si occupano del coordinamento e della gestione del mercato collabora col Comune per il rispetto del Disciplinare di mercato.
3. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Azienda USL.

#### **Art. 14**

### **SOSPENSIONE DELL'ACCESSO AL MERCATO**

1. Nel caso di inosservanza del Disciplinare del mercato e nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 7, i soggetti di cui all'art. 2 c. 1 provvede a segnalarlo al Comune che procede a richiamare l'impresa;
2. Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel Disciplinare del mercato, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di 2 giornate;
3. In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere, non prima di sei mesi, l'annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.

#### **Art. 15**

### **ESCLUSIONE DELL'ACCESSO AL MERCATO**

Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- per perdita dei requisiti previsti dall'art. 4;
- per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 11.

Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato nel caso di rilascio di tre richiami, anche in tempi diversi, secondo quanto previsto dall'art. 13.

Il Comune provvederà ad escludere l'imprenditore agricolo dal mercato nel caso di doppia sospensione dal mercato secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14.

Il Comune provvederà inoltre ad escludere l'imprenditore agricolo dal mercato nel caso di n. 3 assenze senza comprovato motivo e a riassegnare il posteggio scorrendo la graduatoria predisposta.

#### **Art. 16**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento disciplinate il commercio su aree pubbliche e il regolamento disciplinante i mercatini tematici, se ed in quanto compatibili.